



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2008

ADDI' 06/06/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
MONFINO	Ksterino	Vice			
MONFINO	Ksterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICERTANGETTI	Marie	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
ROSSA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DAI'A	Francesco	"	VALENTINI	Daniele	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MONFINO BATTAGLIA DE ANGELIS TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 416

Oggetto:

Approvazione della direttiva concernente la "assistenza agli inabili in alloggi ATER".



416 - 6 GIU. 2008 *ly*



Oggetto: approvazione della direttiva concernente la "assistenza agli inabili in alloggi ATER".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e politiche della casa;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2002, n. 2 (Regolamento regionale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata alla assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

- con propria circolare del gennaio 2007, l'Area Gestione del patrimonio immobiliare dell'ATER Comune di Roma, detta indicazioni ai dirigenti dei servizi alloggi 1 e 2, in ordine alle misure da adottare nei rapporti che si originano tra assegnatari degli alloggi e soggetti ospitati a fini di assistenza agli inabili;
- constatata la mancata previsione legislativa della questione, l'Azienda configura il trasferimento di residenza dell'ospitato, nell'alloggio del legittimo assegnatario, quale "cessione parziale di immobile" così come prevista, in astratto, alla lettera a), comma 1 dell'articolo 13 l.r. 12/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- acquisito il provvedimento de quo, con nota n. 184666 del 23 novembre 2007 la Direzione regionale piani e programmi di edilizia residenziale interpella la Direzione regionale Affari giuridici e legislativi al fine "di conoscere un parere in merito alla possibilità di configurare quale cessione parziale dell'immobile da

416 - 6 GIU. 2008 lu

parte del soggetto assegnatario, sanzionabile con la decadenza dalla assegnazione medesima, il trasferimento di residenza presso alloggi ATER di soggetti terzi, finalizzato alla assistenza di assegnatari inabili”;

- con nota prot. 5782 del 16 gennaio 2008, la Direzione regionale Affari giuridici e legislativi esprime il proprio parere secondo il quale l’ospitalità temporanea del terzo presso un alloggio ATER finalizzata all’assistenza degli inabili, non costituisce cessione di alloggio a terzi, ancorché comporti trasferimento di residenza;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per la formulazione della “direttiva” di cui all’allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO altresì necessario assicurare sull’intero territorio regionale la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni combinate di cui all’ articolo 11, comma 1 lett. e); comma 5 e articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1999, n 12;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All’ unanimità

DELIBERA

1. di approvare la direttiva concernente la “assistenza agli inabili in alloggi ATER” di cui all’allegato A , che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. Le ATER del Lazio sono tenute ad uniformare alle disposizioni della presente direttiva tutti i provvedimenti assunti in contrasto con quanto in essa prescritto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





ALLEG. alla DELIB. N. 416 *ly*
DEL - 6 GIU. 2008

ALLEGATO A

Oggetto: direttiva concernente la "assistenza agli inabili in alloggi ATER. ~~Cessione parziale dell'alloggio in caso di trasferimento di residenza~~". *ly*

La legge regionale 6 agosto 1999, n 12, nel dettare la "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica", ha individuato all'articolo 11 i requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica destinata alla assistenza abitativa.

Uno di questi, al comma 1, lettera e), è costituito dal "reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica...".

Al successivo comma 5, il legislatore provvedendo a chiarire il concetto di "nucleo familiare" elenca, specificamente, le singole situazioni di diritto che ne configurano la fattispecie.

In particolare, è previsto che siano " considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purchè, la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge".

Dalla lettura delle citate disposizioni appare chiaro che la legge ha individuato e disciplinato le condizioni che, configurando il nucleo familiare, rientrano tra le fattispecie idonee a consentire l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica.

Alla luce di quanto premesso, va da sé che il caso di specie, costituito dalla "ospitalità temporanea ai fini di assistenza" attenendo esclusivamente ad un rapporto di lavoro tra ospitante ed ospitato, e, non creando alcun diritto in capo all'ospitato nei confronti dell'alloggio in cui si trova a risiedere, rappresenta una situazione assolutamente estranea alla normativa in argomento.

Infatti, la legge, nel disporre in merito a soggetti conviventi non legati da vincoli di parentela, ha stabilito con chiarezza, come sopra evidenziato, che lo status di componente del nucleo familiare si concretizza soltanto se la convivenza ha carattere di stabilità ed è finalizzata alla reciproca assistenza.

In sintesi, appare chiaro che, nel caso in cui venga ospitato, temporaneamente, un soggetto ai soli fini di assistenza, i requisiti prescritti per legge non sussistono, atteso che la convivenza di cui si tratta, non presenta la caratteristica della stabilità, (in quanto connessa alla temporaneità del rapporto di lavoro), né quella della reciproca assistenza (in quanto connessa alla unilateralità della prestazione di assistenza).

Dalle considerazioni che precedono, discende logicamente, che la fattispecie concreta della ospitalità temporanea di terzi finalizzata alla assistenza agli inabili, ancorché comporti trasferimento di residenza in alloggio destinato a ERP, non si possa considerare quale cessione di alloggio a terzi.

Va da sé che, al caso in specie, appaiono inapplicabili, certamente, le previsioni contenute all'articolo 13 della legge in commento.

ly
Il Direttore regionale
(Arch. Antonio Sperandio)

